

Codice

Penale

c.p. art. 609-quinquies. Corruzione di minorenni.

(giurisprudenza)

609-quinquies. Corruzione di minorenni.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis; c.p.p. 392] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1996, n. 73. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.